

Ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA)

del 27 agosto 2008

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 37 della legge del 9 ottobre 1992¹ sulle derrate alimentari;
visto l'articolo 25 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966² sulle epizoozie;
in applicazione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999³
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti
agricoli (Accordo),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i requisiti per i prodotti animali provenienti da Paesi terzi e il loro controllo al momento dell'importazione e del transito per via aerea.

Art. 2 Definizioni

I termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'ordinanza del 18 aprile 2007⁴ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali.

Art. 3 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica all'importazione e al transito di:

- a. sperma animale, ovuli non fecondati ed embrioni;
- b. derrate alimentari di origine animale;
- c. derrate alimentari contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale;

RS 916.443.13

¹ RS **817.0**

² RS **916.40**

³ RS **0.916.026.81**

⁴ RS **916.443.10**; RU **2008 4157**

- d. sottoprodotti di origine animale;
- e. fieno e paglia; e
- f. altre sostanze che possono essere vettori di agenti epizootici.

² Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) definisce le derrate alimentari contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale e le altre sostanze che possono essere vettori di agenti epizootici.

³ Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, è applicabile l'ordinanza del 18 aprile 2007⁵ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali.

⁴ A eccezione dell'articolo 13, la presente ordinanza non si applica all'importazione e al transito di derrate alimentari di origine animale destinate alla ristorazione a bordo degli aeromobili.

Art. 4 Persona soggetta all'obbligo di dichiarazione

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve:

- a. notificare al servizio veterinario di confine le partite soggette all'obbligo di controllo, prima del loro arrivo;
- b. se l'arrivo previsto delle partite è fuori dagli orari di presenza del servizio veterinario di confine, comunicare telefonicamente il loro arrivo al servizio di picchetto del servizio veterinario di confine dell'aeroporto, prima dell'atterraggio dell'aereo;
- c. portare le partite al servizio veterinario di confine per il controllo secondo le istruzioni dello stesso;
- d. consegnare al servizio veterinario di confine i documenti prescritti;
- e. coadiuvare il servizio veterinario di confine presentandogli le partite da controllare e riprendendone possesso al termine; e
- f. trasmettere le istruzioni del servizio veterinario di confine alle persone competenti.

Art. 5 Imprese che prestano servizi di sdoganamento

¹ Le imprese che prestano servizi di sdoganamento su incarico degli esercenti di aeroporti sono considerate persone soggette all'obbligo di dichiarazione.

² Esse devono fornire al servizio veterinario di confine, su richiesta, i manifesti di carico, le lettere di vettura aerea e altri documenti in formato cartaceo ed elettronico.

³ Gli esercenti di aeroporti notificano all'Ufficio federale di veterinaria (UFV) le imprese che prestano servizi di sdoganamento e segnalano alle stesse gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2.

⁵ RS 916.443.10; RU 2008 4157

Art 6 Obbligo d'informazione

¹ Le imprese che prestano servizi di sdoganamento sono tenute a fornire in tempo utile al servizio veterinario di confine le informazioni e i documenti prescritti dalla presente ordinanza.

² Per quanto riguarda le partite di cui agli articoli 18 e 19, la compagnia aerea che effettua il trasporto è tenuta a fornire in tempo utile all'impresa che presta servizio di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari.

³ Per tutte le altre partite l'importatore o lo spedizioniere che agisce in nome dell'importatore è tenuto a fornire in tempo utile all'impresa che presta servizio di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari.

Art. 7 Partite trasportate per posta nell'ambito del servizio universale

¹ La Posta deve presentare le partite soggette a controllo al servizio veterinario di confine presso un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto, prima di sottoporle alla procedura d'imposizione doganale.

² L'obbligo di notificazione preventiva di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a non si applica.

³ L'UFV può stabilire oneri per rendere sicuro il trasporto e l'immagazzinamento intermedio.

Art. 8 Importazione e transito soggetti a oneri particolari

¹ L'importazione e il transito delle partite seguenti sono soggetti a oneri particolari secondo i capoversi 2-4:

- a. i prodotti animali che devono essere importati accompagnati da un certificato specifico; il DFE designa tali prodotti;
- b. le partite da cui sono stati prelevati campioni, qualora i risultati non siano ancora disponibili al momento del proseguimento del trasporto;
- c. le partite che sono state trasportate nell'azienda di destinazione per essere sottoposte al controllo dell'igiene e all'analisi di sostanze estranee nella selvaggina di cui all'articolo 26;
- d. le reimportazioni di cui all'articolo 12; e
- e. le partite destinate a uno Stato membro o a una regione sottoposti a particolari requisiti secondo il diritto della Comunità europea.

² La dogana rilascia le partite destinate al territorio d'importazione imponendo al servizio veterinario di confine l'onere di notificarle entro tre giorni lavorativi secondo l'articolo 9 capoverso 4.

³ Le partite a destinazione di uno Stato membro dell'Unione europea devono essere trasportate secondo la procedura T1 di cui all'articolo 2 numero 2 della Convenzione del 20 maggio 1987⁶ relativa ad un regime di comune transito.

⁶ RS 0.631.242.04

⁴ Il servizio veterinario di confine informa mediante *Traces* l'autorità di controllo competente:

- a. del Paese di destinazione, se l'azienda ha sede in uno Stato membro dell'Unione europea;
- b. del Cantone di destinazione, se l'azienda si trova nel territorio d'importazione; in tal caso l'autorità in questione è informata anche per e-mail; oppure
- c. del posto d'ispezione frontaliero di uno Stato membro dell'Unione europea presso il quale deve arrivare una partita secondo l'articolo 23 il cui controllo veterinario di confine non è stato ultimato.

⁵ Il servizio veterinario di confine informa l'Amministrazione delle dogane di ogni partita soggetta a oneri particolari.

Art. 9 Aziende di destinazione per importazioni soggette a oneri particolari

¹ Le aziende di destinazione delle partite di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a devono disporre di un permesso rilasciato dalle autorità cantonali competenti.

² Le autorità cantonali comunicano all'UFV il nome e l'indirizzo delle aziende autorizzate.

³ L'UFV pubblica un elenco delle aziende autorizzate e lo trasmette alla Commissione europea.

⁴ L'azienda di destinazione deve notificare all'ufficio cantonale competente l'arrivo della partita entro tre giorni lavorativi dal rilascio della stessa da parte del servizio veterinario di confine.

⁵ Se l'azienda non ottempera a tale obbligo, l'autorità cantonale può revocarle il permesso e infliggerle sanzioni.

⁶ L'ufficio cantonale informa:

- a. mediante *Traces*, entro 15 giorni solari dal rilascio della partita, il posto d'ispezione frontaliero che ha comunicato la partenza della partita sull'arrivo della stessa nel luogo di destinazione; in caso di guasti tecnici la notificazione può essere effettuata per e-mail;
- b. per e-mail o per fax, entro 15 giorni lavorativi, l'ufficio doganale competente in merito all'adempimento dell'onere o a un eventuale ritardo.

Sezione 2: Importazione

Art. 10 Condizioni d'importazione

¹ I prodotti animali devono provenire da Stati o regioni specificamente designate e da aziende riconosciute dalla Comunità europea se quest'ultima richiede una procedura di riconoscimento secondo le disposizioni del diritto in materia di derrate

alimentari o di epizoozie. L'UFV pubblica in Internet l'elenco degli Stati e delle aziende riconosciute⁷.

² I prodotti animali destinati al consumo umano devono provenire da Stati che dispongano, per la categoria di derrate alimentari corrispondente, di un piano nazionale approvato dalla Comunità europea per la ricerca di residui nelle derrate alimentari.

³ Le aziende di provenienza devono soddisfare i requisiti del diritto svizzero in materia di epizoozie e di derrate alimentari.

⁴ La provenienza dei prodotti animali e il rispetto dei requisiti devono essere attestati in un certificato conformemente alle disposizioni della Comunità europea.

⁵ Il DFE pubblica i riferimenti degli atti normativi della Comunità europea concernenti:

- a. gli Stati e le regioni specificamente designate da cui è autorizzata l'importazione di prodotti animali, incluse le misure cautelative da adottare;
- b. i certificati; e
- c. i piani nazionali approvati per la ricerca di residui nelle derrate alimentari.

⁶ La notificazione preventiva delle partite deve essere effettuata secondo l'articolo 25 capoversi 1–3.

Art. 11 Carne, preparati e prodotti a base di carne provenienti da Paesi \notin che non vietano l'uso di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali

¹ La carne secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 26 novembre 2003⁸ sulle dichiarazioni agricole (ODAgr) proveniente da Stati privi di un divieto legislativo per l'utilizzo di ormoni nella produzione di carne analogo al divieto di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettera a ODAgr può essere importata:

- a. esclusivamente attraverso i posti d'ispezione frontalieri degli aeroporti di Zurigo o di Ginevra;
- b. soltanto se si tratta di carne delle voci di tariffa 0201.3091 e 0202.3091; e
- c. soltanto se l'imposizione doganale si basa sull'ordinanza del 4 aprile 2007⁹ sulle agevolazioni doganali.

² Al momento dell'arrivo delle partite la carne deve recare dichiarazioni sugli imballaggi secondo gli articoli 3 e 5 ODAgr.

³ Se gli imballaggi vengono aperti, la dichiarazione secondo gli articoli 3 e 5 ODAgr deve essere nuovamente apposta su ogni imballaggio contenente carne. Se la carne viene riconfezionata, sul nuovo imballaggio deve figurare la dichiarazione.

⁷ http://www.bvet.admin.ch/ein_ausfuhr/?lang=it

⁸ RS 916.51

⁹ RS 631.012

⁴ Le parti e le sezioni derivanti dal taglio o dalla preparazione delle carni di cui al capoverso 1 possono essere fornite direttamente ai consumatori soltanto da parte di aziende di vendita al dettaglio. Le parti e le sezioni di carne devono recare dichiarazioni secondo il capoverso 3.

⁵ Le parti e le sezioni che non sono utilizzate secondo il capoverso 4 devono essere eliminate conformemente all'ordinanza del 23 giugno 2004¹⁰ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

⁶ I capoversi 1–5 non si applicano alle partite alle quali è allegato un certificato riconosciuto dalla Comunità europea.

⁷ I preparati e i prodotti a base di carne provenienti da Paesi privi di un divieto legislativo per l'utilizzo di ormoni nella produzione di carne analogo al divieto di cui all'articolo 2 capoverso 3 ODAgr possono essere importati soltanto se alla partita è allegato un certificato riconosciuto dalla Comunità europea.

Art. 12 Reimportazione di partite respinte

¹ Il servizio veterinario di confine autorizza la reimportazione delle partite che sono state respinte da un Paese terzo se:

- a. è possibile presentare un certificato, in originale o in copia autenticata, rilasciato dall'autorità che ha respinto la partita, in cui si motivi il respingimento e si attesti che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto dei prodotti animali sono state rispettate e che i prodotti animali non hanno subito alcun trattamento; oppure
- b. nel caso di contenitori sigillati, il trasportatore certifica che il contenuto non ha subito alcun trattamento e non è stato scaricato.

² La partita deve essere notificata al servizio veterinario di confine ai fini del controllo e ritrasportata nell'azienda di provenienza indicata sul permesso d'esportazione nel rispetto degli oneri di cui all'articolo 8.

Art. 13 Derrate alimentari destinate alla ristorazione di bordo

¹ Le derrate alimentari di origine animale destinate alla ristorazione del personale o dei viaggiatori a bordo degli aeromobili operanti nel traffico internazionale, nonché gli scarti alimentari, devono restare a bordo se l'aeromobile prosegue al sua rotta oppure devono essere eliminati secondo l'articolo 13 OESA¹¹.

² Il rispetto delle disposizioni dell'OESA deve essere controllato dalle autorità cantonali d'esecuzione competenti.

³ Le aziende responsabili della ristorazione a bordo trasmettono all'UFV un dossier nel quale sono illustrate le modalità di eliminazione autorizzate dal Cantone. Eventuali modifiche alle procedure stabilite nel dossier devono essere comunicate immediatamente all'UFV.

¹⁰ RS 916.441.22

¹¹ RS 916.441.22

Art. 14 Campioni commerciali e campioni da analizzare

¹ Per l'importazione di prodotti animali che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, l'UFV può rilasciare un permesso vincolato a oneri se:

- a. si tratta di campioni commerciali o sono destinati ad esposizioni; oppure
- b. sono destinati a studi particolari o ad analisi.

² I prodotti animali di cui al capoverso 1 non possono essere importati per un utilizzo diverso da quello stabilito nel permesso. È vietato il loro utilizzo per l'alimentazione umana.

³ Dopo aver consultato l'autorità cantonale competente, l'UFV stabilisce le condizioni per la riesportazione verso un Paese terzo o per l'eliminazione secondo le disposizioni dell'OESA¹².

⁴ L'UFV informa le autorità cantonali competenti sui permessi rilasciati. Le autorità cantonali controllano l'adempimento degli oneri.

Art. 15 Importazione nel traffico turistico

¹ Le derrate alimentari di origine animale e quelle contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale che vengono importate nel traffico turistico sono soggette alle disposizioni dell'allegato 1.

² L'UFV provvede a informare i viaggiatori.

Art. 16 Partite destinate a privati

Alle partite di derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale che vengono spedite da Paesi terzi a privati domiciliati nel territorio d'importazione, si applica per analogia l'articolo 15.

Sezione 3: Transito

Art. 17 Transito in Stati membri dell'Unione europea

¹ Alle partite provenienti da Paesi terzi e destinate a uno Stato membro dell'Unione europea, si applicano gli articoli 10 capoversi 2, 4 e 5 e gli articoli 14–16.

² Se il loro trasporto prosegue a bordo di un veicolo stradale o ferroviario, si applicano le stesse condizioni previste per l'importazione.

³ Alle partite destinate a Paesi membri dell'Unione europea, il cui trasporto prosegue per via aerea, senza trasbordo su strada o rotaia, si applicano anche i capoversi 4–7.

⁴ La notificazione preventiva delle partite deve essere effettuata secondo l'articolo 25 capoversi 1–3 e, in caso di trasbordo da un aeromobile a un altro, deve contenere anche indicazioni sull'ora prevista del trasbordo e sull'eventuale luogo di immagazzinamento nell'area ufficiale.

¹² RS 916.441.22

⁵ Se le partite restano in aeroporto più di 12 ore, devono essere portate nei magazzini del servizio veterinario di confine e presentate allo stesso per il controllo.

⁶ Le partite non possono lasciare il perimetro dell'aeroporto delimitato dall'Amministrazione delle dogane.

⁷ Se il tempo di trasbordo eccede le 12 ore, l'impresa che presta servizi di sdoganamento soggetta all'obbligo di dichiarazione deve comunicarlo immediatamente al servizio veterinario di confine secondo le istruzioni dello stesso. Se la partita resta in aeroporto più di 48 ore, deve essere effettuata una seconda comunicazione.

Art. 18 Partite destinate a un Paese terzo in transito attraverso uno Stato membro dell'Unione europea

¹ Alle partite provenienti da un Paese terzo e destinate a un altro Paese terzo si applicano l'articolo 10 capoversi 1, 4 e 5 e gli articoli 14–16, qualora ragioni di polizia sanitaria lo richiedano.

² La notificazione preventiva delle partite deve essere effettuata secondo l'articolo 25 capoversi 1–3 e, in caso di trasbordo da un aeromobile a un altro, deve contenere anche indicazioni sull'ora prevista del trasbordo e sull'eventuale luogo di immagazzinamento nell'area ufficiale.

³ Le partite possono transitare se:

- a. provengono da un Paese terzo da cui l'importazione non è vietata per ragioni di polizia sanitaria;
- b. in caso di respingimento, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione si impegna a riprendere possesso della partita e a rispedirla; e
- c. qualora necessario, è possibile esibire un certificato attestante il rispetto delle garanzie sanitarie; l'UFV pubblica l'elenco dei certificati necessari in Internet.

⁴ Le partite non devono essere presentate al servizio veterinario di confine per il controllo fisico se:

- a. entro 12 ore vengono trasbordate da un aeromobile a un altro senza lasciare l'area ufficiale; oppure
- b. non vengono scaricate dall'aeromobile.

⁵ Se il tempo di trasbordo supera le 12 ore, l'impresa che presta servizi di sdoganamento soggette all'obbligo di dichiarazione deve comunicarlo immediatamente al servizio veterinario di confine. Tali partite devono essere portate nei magazzini del servizio veterinario di confine e presentate allo stesso a fini di controllo.

⁶ Le partite non possono lasciare il perimetro dell'aeroporto delimitato dall'Amministrazione delle dogane, salvo che siano stati rilasciati per il trasporto a bordo di un veicolo stradale o ferroviario.

⁷ Le partite devono lasciare il territorio che comprende il territorio d'importazione, la Norvegia e gli Stati membri dell'Unione europea entro 30 giorni attraverso un posto d'ispezione frontaliero. Il trasporto delle partite al posto d'ispezione frontaliero a bordo di un veicolo stradale o ferroviario deve avvenire:

- a. in veicoli o contenitori sigillati dalle autorità, senza frazionamento o trasbordo delle partite; e
- b. sotto controllo doganale.

Art. 19 Partite destinate direttamente a un Paese terzo

¹ Alle partite provenienti da Paesi terzi e trasportate direttamente dal territorio d'importazione in un Paese terzo, si applica l'articolo 18 capoversi 1 e 3–6.

² L'UFV indica in una direttiva tecnica come effettuare la notificazione preventiva per tali partite.

Sezione 4: Depositi doganali e depositi franchi doganali

Art. 20

¹ Nei depositi doganali aperti e nei depositi franchi doganali del territorio d'importazione possono essere immagazzinate soltanto le partite che sono state controllate e rilasciate dal servizio veterinario di confine. Queste partite possono essere successivamente immesse in libera pratica senza ulteriori controlli da parte del servizio veterinario di confine.

² Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'Unione europea, si applicano gli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997¹³ che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

Sezione 5: Controlli e misure

Art. 21 Controllo veterinario di confine

¹ Per il necessario controllo, le imprese che prestano servizi di sdoganamento devono presentare le partite di prodotti animali al servizio veterinario di confine nel luogo stabilito dal servizio stesso.

¹³ GUL 24 del 30.01.1998, pag. 9.

² L'UFV può ridurre la frequenza dei controlli fisici per l'importazione di prodotti animali in conformità con la decisione 94/360/CE della Commissione del 20 maggio 1994¹⁴.

³ Le partite che soddisfano le condizioni d'importazione o di transito vengono rilasciate dal servizio veterinario di confine.

Art. 22 Partite destinate al territorio d'importazione

Se sono destinate al territorio d'importazione, le partite vengono sottoposte al controllo documentale, al controllo d'identità e al controllo fisico.

Art. 23 Partite destinate a Stati membri dell'Unione europea

¹ Il controllo documentale, il controllo d'identità e il controllo fisico sono obbligatori per le partite destinate a uno Stato membro dell'Unione europea le quali:

- a. restano in aeroporto per più di 48 ore;
- b. sono soggette agli oneri di cui all'articolo 8; oppure
- c. sono trasportate su strada a partire dall'aeroporto.

² Se una partita resta in aeroporto per più di 12 ore, ma non oltre 48 ore, il servizio veterinario di confine effettua un controllo documentale. Può effettuare un controllo d'identità e un controllo fisico se ciò si rende necessario per ragioni di salute degli animali, di sicurezza alimentare o di protezione degli animali.

³ Se una partita resta a bordo dell'aeromobile o in aeroporto per al massimo 12 ore, il servizio veterinario di confine può effettuare un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico se ciò si rende necessario per ragioni di salute degli animali, di sicurezza alimentare o di protezione degli animali.

⁴ Le partite di cui ai capoversi 2 e 3 sono sottoposte al controllo veterinario di confine definitivo presso un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto del Paese di destinazione.

Art. 24 Partite destinate a Paesi terzi

¹ Il servizio veterinario di confine effettua un controllo documentale e un controllo d'identità in caso di partite provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi terzi.

² Il controllo si limita a una verifica del manifesto di carico se una partita:

- a. viene trasbordata da un aeromobile a un altro entro 12 ore senza lasciare l'area ufficiale; oppure
- b. non viene scaricata dall'aeromobile.

¹⁴ Decisione 94/360/CE della Commissione del 20 maggio 1994 relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CCE del Consiglio, GU L 158 del 25.06.1994, pag. 41.

³ Le partite in transito di cui al capoverso 2 possono essere controllate a campione dal servizio veterinario di confine e in caso di sospetto di infrazione alle norme della legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari.

⁴ Il controllo documentale, il controllo d'identità e il controllo fisico sono obbligatori per le partite il cui trasporto dall'aeroporto prosegue su strada.

Art. 25 DVCE

¹ Il documento veterinario comune di entrata (DVCE) va compilato in tutte le sue parti per ogni partita che deve essere controllata dal servizio veterinario di confine. La parte 1 viene compilata dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, le parti restanti dal servizio veterinario di confine. Per le partite di cui all'articolo 19 capoverso 1 il DVCE non va compilato.

² Per quanto riguarda le partite importate da un importatore con sede nel territorio d'importazione o fatte transitare in uno Stato membro dell'Unione europea e aventi un peso superiore ai 30 chilogrammi, la parte 1 del DVCE deve essere compilata elettronicamente mediante *Traces*. Per le altre partite la parte 1 del DVCE può essere presentata in formato cartaceo.

³ La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione trasmette per fax la parte 1 del DVCE al servizio veterinario di confine prima dell'arrivo degli animali. Tale trasmissione funge da notificazione preventiva.

⁴ Il servizio veterinario di confine:

- a. compila la parte 2 e le altre parti del DVCE al termine del controllo veterinario di confine e appone la sua firma;
- b. registra i dati del DVCE in *Traces*;
- c. consegna il DVCE debitamente compilato alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione affinché questa lo inoltri all'ufficio doganale.

⁵ L'ufficio doganale restituisce il DVCE alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dopo l'imposizione doganale.

⁶ Il DVCE accompagna la partita fino all'azienda di destinazione nel territorio d'importazione o in uno Stato membro dell'Unione europea indicato sul DVCE. Esso contiene, se del caso, indicazioni sui trattamenti previsti.

⁷ In caso di transito verso un Paese terzo il DVCE accompagna la partita fino al confine esterno dell'Unione europea, salvo in caso di trasporto aereo diretto dal territorio d'importazione in un Paese terzo.

⁸ In caso di immagazzinamento in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale del territorio d'importazione, il DVCE va presentato all'ufficio doganale competente.

Art. 26 Controllo della selvaggina

La selvaggina di pelo importata con la pelle e la selvaggina di piuma non spennata devono essere oggetto di autocontrollo nell'azienda di destinazione secondo le disposizioni dell'ordinanza del 23 novembre 2005¹⁵ concernente la macellazione e il controllo delle carni, nonché di una sorveglianza veterinaria ufficiale.

Art. 27 Controlli da parte dell'ufficio doganale

¹ Il controllo delle partite di cui agli articoli 15 e 16 è effettuato dall'ufficio doganale.

² Le partite non conformi alle disposizioni dell'allegato 1 sono confiscate dall'ufficio doganale ed eliminate dal servizio veterinario di confine secondo le disposizioni dell'OESA¹⁶.

Art. 28 Prodotti animali sotto custodia dell'ufficio doganale

¹ Se una partita di prodotti animali resta sotto custodia dell'ufficio doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve:

- a. conservare una copia del DVCE che accompagna la partita;
- b. registrare la data di arrivo della partita all'ufficio doganale; e
- c. registrare la data o, in caso di un'applicazione scaglionata delle imposte doganali, le date di applicazione di queste ultime.

² Se l'imposizione è scaglionata, una copia autenticata del DVCE accompagna ogni frazione della partita. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve richiedere detta copia al servizio veterinario di confine dietro versamento di una tassa. La copia deve essere completata con i dati relativi alla quantità o al peso verificati.

Art. 29 Controllo del trasporto di partite in transito attraverso un Paese membro dell'Unione europea a destinazione di Paesi terzi

¹ Il servizio veterinario di confine informa mediante *Traces* il posto d'ispezione frontaliero dal quale la partita lascerà il territorio d'importazione o l'Unione europea a destinazione di un Paese terzo. Il posto d'ispezione frontaliero informa il servizio veterinario di confine svizzero quando la partita ha lasciato l'Unione europea.

² Se ha motivo di ritenere che una partita non abbia lasciato il territorio d'importazione o il territorio dell'Unione europea entro i termini previsti, il servizio veterinario di confine informa l'Amministrazione delle dogane. Quest'ultima compie ulteriori accertamenti. Se l'esportazione dal territorio d'importazione o l'uscita dall'Unione europea non possono essere dimostrate, l'UFV informa gli Stati membri dell'Unione europea attraverso cui doveva transitare la partita.

¹⁵ RS 817.190

¹⁶ RS 916.441.22

³ Se ricevono una notificazione da parte di un posto d'ispezione frontaliere dell'Unione europea concernente una determinata partita destinata al territorio d'importazione, le autorità di controllo confermano allo stesso l'arrivo della partita e il risultato dei controlli.

Art. 30 Partite non conformi

¹ L'importazione e il transito sono vietati se dai controlli risulta che:

- a. la partita non soddisfa le condizioni di importazione o di transito;
- b. la partita rappresenta un rischio per la salute umana o degli animali;
- c. non sono soddisfatte le condizioni previste nel Paese d'origine concernenti lo stato sanitario e la sicurezza alimentare;
- d. il certificato veterinario ufficiale o il DVCE non sono conformi alle norme vigenti; oppure
- e. il posto d'ispezione frontaliere non è riconosciuto per il controllo della categoria di prodotti animali in questione.

² Nei casi di cui al capoverso 1 il servizio veterinario di confine ordina senza indugio le misure necessarie per evitare eventuali danni ad altre partite.

Art. 31 Sequestro

¹ Il servizio veterinario di confine sequestra i prodotti animali se:

- a. si sospetta che siano vettori di un agente epizootico;
- b. vi è motivo di ritenere che non siano conformi alla legislazione sulle epizootie o sulle derrate alimentari; oppure
- c. vi sono dubbi sull'identità della partita, sui dati documentali relativi alla loro origine, alla loro destinazione o alle garanzie che li concernono.

² Esso custodisce i prodotti animali sequestrati a spese e a rischio della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

³ A seconda della situazione esso decide una delle misure di cui agli articoli 32–34 oppure il rilascio della partita. Prima di decidere consulta la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione; in caso di respingimento, il Paese di destinazione deve dare il suo consenso qualora esso non sia il Paese d'origine.

⁴ Se le partite sono già state rilasciate, in casi motivati il servizio veterinario di confine può avvisare l'autorità cantonale competente o l'autorità del Paese di destinazione e chiedere il sequestro delle partite.

Art. 32 Respingimento

Il servizio veterinario di confine decide il respingimento dei prodotti animali entro un termine che esso deve stabilire, non superiore tuttavia a 60 giorni, purché non vi si oppongano ragioni contemplate dalla legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari.

Art. 33 Trattamento

¹ Il servizio veterinario di confine può decidere:

- a. un trattamento o una trasformazione affinché il prodotto animale sia conforme alle disposizioni della legislazione sulle epizootie e sulle derrate alimentari; oppure
- b. una trasformazione per scopi diversi dall'alimentazione umana o animale.

² Per il trattamento possono essere utilizzati soltanto i metodi ammessi dal diritto in materia di derrate alimentari, di alimenti per animali e di epizootie. È vietato effettuare diluizioni.

Art. 34 Confisca

¹ Il servizio veterinario di confine confisca:

- a. i prodotti animali palesemente avariati o nocivi alla salute;
- b. i prodotti animali sequestrati di cui è vietata l'importazione e che non possono essere rinviati al mittente entro il termine stabilito; e
- c. i prodotti animali senza proprietario.

² La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è tenuta a eliminare la partita in base alle condizioni stabilite dal servizio veterinario di confine.

³ I prodotti animali senza proprietario che sono stati confiscati vengono consegnati al centro di raccolta designato dal Cantone. La Confederazione rimborsa al Cantone le spese dell'eliminazione.

Art. 35 Costi

I costi per le misure di cui agli articoli 31–34 sono a carico della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 36 Esecuzione

Le autorità cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono l'articolo 11 ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari, salvo che la competenza non sia attribuita a un'altra autorità esecutiva.

Art. 37 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 18 aprile 2007¹⁷ concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi è abrogata.

¹⁷ RU 2007 2755, 2008 2275

Art. 38 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 39 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2008.

27 agosto 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 15 cpv. 1)

Importazione di derrate alimentari di origine animale nel traffico turistico

Prodotto	Provenienza	Condizioni
1. Carne, prodotti a base di carne, latte, latticini, prodotti sottoposti a trattamento termico in recipienti ermetici con valore F° pari o superiore a 3,00.	Paesi e regioni riconosciuti per il prodotto in questione secondo l'articolo 10	Con certificato e CVC*
2. Latte in polvere per neonati; alimenti per la prima infanzia, alimenti destinati a fini medici speciali, purché: a. questi prodotti non debbano essere refrigerati prima di essere consumati; b. si tratti di prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore; c. la confezione sia integra, a meno che non sia già stata utilizzata.	Tutti i Paesi	Senza certificato, senza CVC*; una razione giornaliera a persona
3. Carne, prodotti a base di carne, latte, latticini, prodotti sottoposti a trattamento termico in recipienti ermetici con valore F° pari o superiore a 3,00.	Isole Faerøer, Groenlandia, Islanda	Senza certificato, senza CVC*; al massimo 5 kg a persona
4. Tutte le derrate alimentari di origine animale	Andorra, Norvegia	Senza certificato, senza CVC*
5. Pesci e prodotti ittici	Islanda	Senza certificato, senza CVC*

* CVC = Controllo da parte del servizio veterinario di confine

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹⁸ sulle dichiarazioni agricole è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4

⁴ Gli articoli 6, 7a e 8 disciplinano la prova che un prodotto o una preparazione non è stato ottenuto mediante metodi di produzione vietati in Svizzera (prova che il divieto di un metodo di produzione è equivalente).

Art. 7a Prova dell'equivalenza di divieti di metodi di produzione in base a programmi statali per bestiame non trattato con ormoni

La prova dell'equivalenza del divieto di un metodo di produzione in base a programmi statali per bestiame non trattato con ormoni è fornita se:

- a. la carne, le preparazioni o i prodotti a base di carne provengono da animali facenti parte di un programma riconosciuto dalla Comunità europea per bestiame non trattato con ormoni;
- b. ogni partita di merce importata è accompagnata da un certificato riconosciuto dalla Comunità europea; e
- c. è possibile ricostruire completamente il flusso delle merci mediante le partite ai sensi degli articoli 19–21 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005¹⁹ sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari.

¹⁸ RS 916.51

¹⁹ RS 817.022.21

